



FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

data: 12 settembre 2024

delibera n.: 87

DELIBERAZIONE D'URGENZA DEL PRESIDENTE FEDERALE

**Oggetto: Rimborso spese forfettario per volontari sportivi
in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti
dalla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco, ai sensi del Decreto Legge n. 71/2024**

Il Presidente Federale,

Visti

- lo Statuto e i Regolamenti federali;
- il Decreto Legislativo n. 36/2021, contenente il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di Enti sportivi professionistici e dilettantistici, c.d. "Riforma dello sport";

Premesso che

- l'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2021 prevede che le società/associazioni sportive, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e Salute S.p.A. possano, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, avvalersi di volontari, ossia soggetti che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali;

Preso atto che

- l'art. 3, comma 3, lett. b), del D.L. n. 71/2024 ha modificato il comma 2 del richiamato art. 29, introducendo nuove disposizioni in materia di rimborso spese forfettario per i volontari che prestano la propria opera in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali, con decorrenza dal 1° giugno 2024;
- le associazioni/società sportive che organizzano manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalla FITARCO e che si avvalgono della collaborazione di volontari per la realizzazione degli stessi possono riconoscere rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili;
- le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e Salute S.p.A. hanno l'onere di individuare le tipologie di spese rimborsabili e le attività di volontariato per le quali è ammesso tale rimborso tramite apposita delibera;

Considerato che

- è necessario stabilire una disciplina uniforme per il rimborso delle spese sostenute dai volontari in occasione delle suddette manifestazioni ed eventi sportivi;
- il rimborso spese forfettario rappresenta uno strumento adeguato, per compensare i volontari delle spese sostenute, evitando allo stesso tempo un eccessivo aggravio amministrativo per l'associazione/società sportiva;

Ravvisata

l'urgenza di procedere a quanto sopra per favorire un regolare svolgimento delle attività sportive delle società affiliate alla Fitarco;



FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

Sentito

al riguardo, a mezzo e-mail in data 9 settembre 2024, il parere dei componenti del Consiglio Federale;

DELIBERA

- 1) **l'introduzione del rimborso spese forfettario**, prevedendo la possibilità di corrispondere tale rimborso in favore dei volontari che prestano la loro opera in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalla Federazione Italiana di Tiro con l'ARCO, ai sensi del Decreto Legge n. 71/2024, per attività svolte anche nel proprio comune di residenza.
- 2) **le tipologie di spese rimborsabili**, prevedendo la copertura delle seguenti voci di spesa sostenute dai volontari sportivi:
 - Spese di trasporto per raggiungere il luogo dell'evento o della manifestazione sportiva e per quelle sostenute per gli spostamenti nell'ambito del proprio incarico prima/durante/dopo lo svolgimento degli stessi;
 - Spese di vitto durante l'attività di volontariato;
 - Spese di alloggio, qualora necessarie, in caso di eventi o manifestazioni qualora per l'impegno richiesto al volontario e/o per motivi legati alla distanza e/o incolumità per lo stesso non sia possibile il ritorno al proprio domicilio entro la medesima giornata;
 - Altre spese direttamente connesse con l'attività di volontariato svolta.
- 3) **le attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso**, individuate come segue:
 - Attività di supporto logistico e organizzativo durante le manifestazioni e gli eventi sportivi;
 - Assistenza agli atleti, alle squadre e al pubblico durante le manifestazioni e gli eventi sportivi;
 - Attività di promozione e comunicazione relative svolte prima/durante/dopo le manifestazioni e gli eventi sportivi;
 - Altre attività ritenute utili e necessarie alla buona riuscita delle manifestazioni e degli eventi sportivi.
- 4) **l'importo del rimborso spese forfettario**, determinandolo nella misura massima prevista dalla normativa vigente richiamata in premessa, pari ad € 400,00 (quattrocento/00) complessivi mensili (il limite di € 400,00 complessivi mensili deve tenere conto anche delle somme percepite da più soggetti eroganti) **in occasione di manifestazioni / eventi sportivi riconosciuti** dalla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco. Tale importo potrà essere ridotto proporzionalmente in base alla durata dell'attività di volontariato.
- 5) **la modalità di erogazione del rimborso**, prevedendo che lo stesso verrà erogato a seguito della conclusione dell'attività di volontariato, previa presentazione di una relazione finale da parte del volontario, nella quale dovranno essere dettagliate le attività svolte e la tipologia di spese sostenute. I nominativi dei volontari a cui è stato corrisposto il rimborso forfettario, dovranno essere comunicati attraverso il registro delle attività Sportive Dilettantistiche (RASD) utilizzando l'apposita sezione. La comunicazione dovrà essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre in cui è stata svolta la prestazione.

La presente delibera, avente carattere d'urgenza, entra in vigore a partire dalla data della sua approvazione, si applica alle manifestazioni ed eventi sportivi organizzati a partire da tale data e sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Il Presidente
(M. Lo Scarpella)

2

delibera d'urgenza del Presidente federale n. 87 del 12 settembre 2024